

UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
E AGRICOLTURA DELLA REGIONE SICILIANA.

=.=.=.=.

Regolamento delle Commissioni Intercamerali.

&°&°&°&°&

ART. 1 - Le Commissioni Intercamerali sono organi consultivi della Unione delle Camere di Commercio Industria ed Agricoltura della Regione Siciliana; hanno preminente scopo di studio dei problemi economici dei settori di competenza ed esprimono voti all'Unione stessa.

ART. 2 - Il numero dei componenti le Commissioni è fissato dall'Assemblea dell'Unione in sede di istituzione e può essere dalla stessa variato.

ART. 3 - I componenti le Commissioni sono nominati dalla Assemblea della Unione, su segnalazione delle Camere di Commercio, fra gli esponenti più qualificati del settore nelle rispettive provincie, senza che influisca come elemento di base nella scelta l'esigenza di ripartizione territoriale.

ART. 4 - Possono essere altresì chiamati a partecipare ai lavori delle Commissioni, rappresentanti delle Amministrazioni regionali o nazionali interessate ed esperti del settore.

ART. 5 - I Presidenti delle Commissioni vengono nominati direttamente dall'Assemblea della Unione.

ART. 6 - I Presidenti ed i componenti le Commissioni durano in carica tre anni.

ART. 7 - Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare il Presidente della Unione, nonché i componenti l'Assemblea.

ART. 8 - Le decisioni sono prese all'unanimità; in caso di contrasti, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9 - Alle riunioni interviene il Segretario Generale dell'Unione assistito da un funzionario con mansioni di segretario.

ART. 10 - Le Commissioni devono riunirsi ordinariamente ogni bimestre ed anche ad intervalli minori qualora il Presidente lo reputi opportuno.

ART. 11 - Le convocazioni devono essere effettuate almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione con la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza le convocazioni possono essere fatte telegraficamente, cinque giorni prima della data della riunione precisando gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 - Le riunioni delle Commissioni sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei componenti o degli invitati. Non è ammessa la rappresentanza.

ART. 13 - Il componente che non partecipi a tre riunioni, anche non consecutive, viene considerato decaduto.

ART. 14 - Ai componenti le Commissioni spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per partecipare alle riunioni, nonché un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dalla Assemblea della Unione.

ART. 15 - I componenti le Commissioni possono rappresentare l'Unione in sede di conferenze, convegni e riunioni. Nel qual caso avranno rimborsate le spese di missione sostenute, a piè di lista.

ART. 16 - In caso di assenza del Presidente, la Presidenza viene assunta dal componente più anziano di nomina ed a parità di anzianità dal più anziano di età.

ART. 17 - Le Commissioni Intercamerali possono essere, dall'Assemblea della Unione, sciolte, unificate, frazionate, ove se ne presenti la necessità per esigenze di trattazione della materia.-